

Informativa per la clientela di studio

N. 129 del 25.09.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Bonus mobilio e grandi elettrodomestici - i chiarimenti dell'Agenzia

*Lo scorso 18 settembre 2013, l'Agenzia Entrate con la **Circolare n.29/E** ha fornito importanti chiarimenti in merito alla **detrazione 50% per le spese sostenute** da parte delle persone fisiche **per l'acquisto di mobilio e grandi elettrodomestici**, introdotta dal Decreto n.63/2013, il c.d. Decreto Energia.*

Facciamo il punto della detrazione, analizzando gli adempimenti necessari, alla luce dei chiarimenti forniti.

Premessa

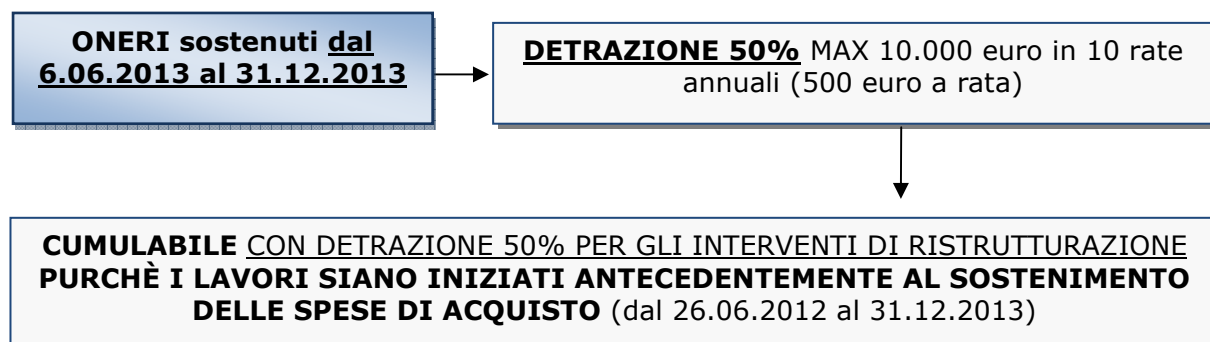
Il nuovo bonus mobilio e grandi elettrodomestici diventa ancor più conveniente, grazie alle aperture concesse dall'Agenzia Entrate con la **Circolare n.29/E del 18 settembre 2013**.

La platea degli potenziali beneficiari si è ampliata notevolmente (si stima di circa 745.000 contribuenti) e chi sta pensando di cambiare il salotto di casa o di acquistare una nuova lavatrice farà bene a valutare se ha i requisiti per beneficiare del bonus.

Infatti, grazie ai chiarimenti forniti nel documento citato, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. Ad esempio, anche chi ha ristrutturato il bagno nell'autunno del 2012, potrebbe decidere di comprare un forno o una nuova cameretta fino al 31 dicembre 2013. L'importante è che gli arredi siano destinati allo stesso immobile oggetto dei lavori e che non siano pagati prima dell'inizio dell'intervento.

La detrazione si applica alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 ed è pari al 50% della spesa effettuata, sempre nel limite di una spesa massima di 10.000 euro, suddivisa

in dieci rate annuali. Lo sconto annuo dall'Irpef lorda, per ogni contribuente è, quindi, pari al massimo a 500 euro.



Soggetti che possono beneficiare della detrazione

La detrazione è abbinata a quella sul recupero edilizio, e spetta solo a chi beneficia anche del 50% sulle ristrutturazioni. I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono, quindi, gli stessi che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-*bis* del Tuir con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili.

Date di riferimento per gli interventi di recupero e l'acquisto del mobilio

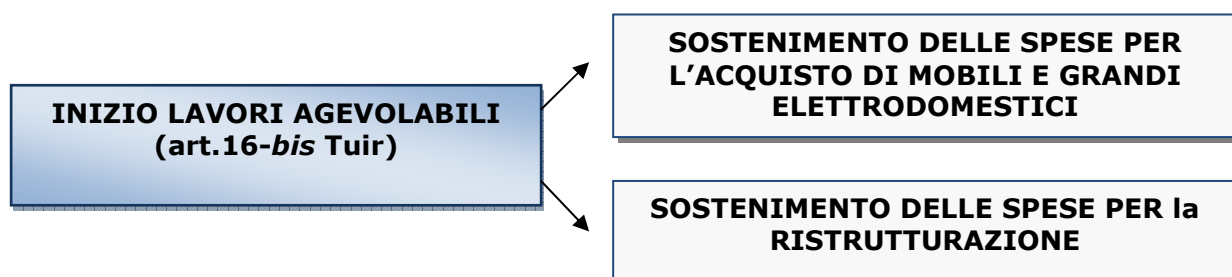
Il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, per gli interventi edilizi (di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, oltre che alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi in caso di stato di emergenza), è il presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione del 50% per l'acquisto di mobilio e grandi elettrodomestici, essendo rappresentativo del fatto che l'acquisto sia diretto al completamento dell'arredo dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

Dunque, l'Agenzia ritiene possibile che le **spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile**, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati.

In altri termini, **la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione** (cfr. paragrafo 2.1 della circolare n. 21/E del 2010). Ad esempio,

anche chi ha rifatto il bagno nell'autunno dell'anno scorso potrebbe decidere di comprare una nuova cameretta nelle prossime settimane. L'importante è che gli arredi siano destinati allo stesso immobile oggetto dei lavori e che non siano pagati prima dell'inizio dell'intervento. L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è, infatti, agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi rilevanti.

ATTENZIONE- Grazie ai chiarimenti della Circolare n.29/E/2013, solo la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.



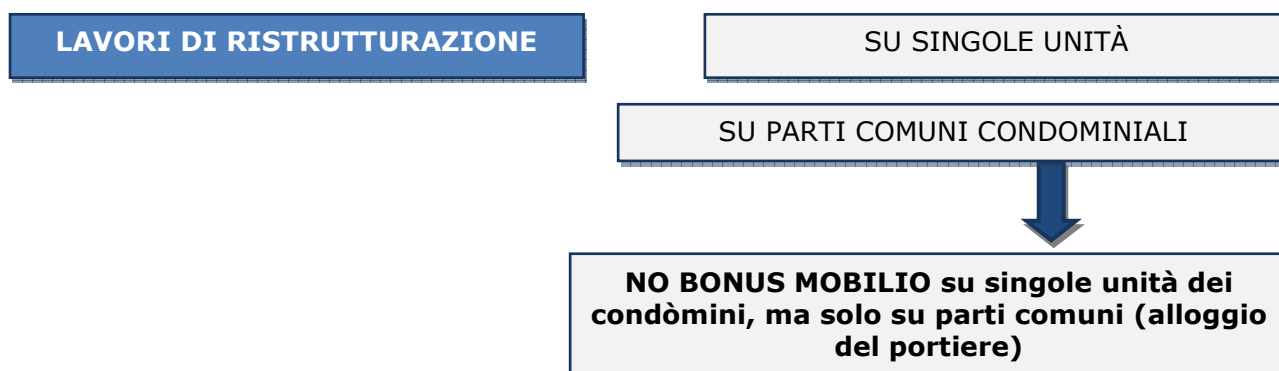
È POSSIBILE APPLICARE LA DETRAZIONE ANCHE SULLE SPESE PER L'ACQUISTO DEGLI ARREDI SOSTENUTE PRIMA DI QUELLE PER IL RECUPERO EDILIZIO. L'IMPORTANTE È CHE I LAVORI EDILIZI SIANO COMINCIATI PRIMA DELL'ACQUISTO DEI MOBILI/GRANDI ELETTRODOMESTICI: FANNO FEDE I TITOLI EDILIZI O, IN MANCANZA, UN'AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE EX DPR 445/2000.

Quando la spesa si ritiene effettuata? A seconda della tipologia di pagamento scelta:

- nel caso del bonifico vale la data di effettuazione;
- nel caso di pagamento con carte di credito e bancomat, conta il giorno di utilizzo della carta, evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione, e non il giorno di addebito sul conto;
- nel caso di finanziamenti, vale il pagamento eseguito al rivenditore, non il rimborso delle rate alla finanziaria.

Lavori su parti comuni condominiali

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, in particolare, che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame, l'effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali di cui all'art. 1117 c.c. (cfr. paragrafo 1.3 Circolare n. 29/E/2013). Tuttavia, ha chiarito l'Amministrazione, **l'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condòmini**, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, **di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare**. Dunque, si deve trattare di mobili e grandi elettrodomestici destinati alle parti comuni (ad esempio, l'alloggio del portiere).



Benefici anche a chi effettua mini-lavori

Il bonus sugli arredi dovrebbe essere legato anche alle opere finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche o a quelle finalizzate alla cablatura degli edifici, o ancora di quelle per prevenire infortuni domestici o il rischio di illeciti (inferriate alle finestre, porte blindate, ecc.). Si pensa che debba prevalere, infatti, un'interpretazione estensiva rispetto a quella fornita nel 2009.

I diversi tipi di acquisto agevolabile (mobilio e grandi elettrodomestici)

Nel concetto di "**mobili**" su cui applicare la detrazione rientrano, secondo l'Agenzia, letti, materassi, armadi, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze. Rientrano anche le spese di trasporto e montaggio, ma è agevolato solo l'acquisto di mobili ed elettrodomestici **nuovi**, il che dovrebbe escludere gli oggetti d'antiquariato.

Il bonus si applica agli apparecchi di illuminazione che costituiscono un "**necessario complemento**" dell'arredo dell'immobile ristrutturato. Sono esclusi, però, gli acquisti di

tende, tendaggi e altri complementi d'arredo. Non è agevolato l'acquisto di porte e pavimentazioni (compreso il *parquet*).

Per quanto riguarda i “**grandi elettrodomestici**” su cui si può applicare la detrazione, vale la definizione dell'allegato 1B del D.Lgs. 151/2005, che include ad esempio frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, forni, apparecchi per il condizionamento. Devono essere di **classe A+ o superiore (A per i forni)**. Prodotti senza etichetta sono agevolati solo per le tipologie per cui non ne è previsto l'obbligo.

GRANDI ELETTRODOMESTICI DETRAIBILI (Allegato 1B D.Lgs. 151/2005)
Grandi apparecchi di refrigerazione
Frigoriferi
Congelatori
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
Lavatrici
Asciugatrici
Lavastoviglie
Apparecchi per la cottura
Stufe elettriche
Piastre riscaldanti elettriche
Forni a microonde
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti
Apparecchi elettrici di riscaldamento
Radiatori elettrici
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani
Ventilatori elettrici
Apparecchi per il condizionamento come definiti dal DM 02.01.2013
Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria

PICCOLI ELETTRODOMESTICI NON DETRAIBILI (Allegato 2B D.Lgs. 151/2005)
Aspirapolvere
Scope meccaniche
Altre apparecchiature per la pulizia
Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti
Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
Tostapane

Friggitrici
Frullatori, macinacaffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
Coltelli elettrici
Apparecchi taglia capelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
Bilance

Metodo di pagamento

L'altra concessione delle Entrate riguarda i metodi di pagamento: oltre al bonifico "parlante", l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può avvenire anche tramite carte di credito e bancomat. Ciò ha un senso per la natura della spesa.

Si ipotizza, dato il fine semplificatorio del chiarimento, che tale interpretazione della Circolare n.29/E/2013, venga estesa anche ai pagamenti effettuati con carta di credito o bancomat anteriormente al 18 settembre 2013.

PAGAMENTO DELLE SPESE

VA DOCUMENTATO

CON BONIFICO PARLANTE, CARTA DI CREDITO O BANCOMAT – non è consentito il pagamento in contanti, con assegni o altri mezzi di pagamento

Documenti da conservare ai fini dell'accertamento

In vista di futuri controlli, vanno conservati i seguenti documenti:

- le **ricevute dei bonifici** di pagamento (utilizzando lo stesso modulo di quelli utilizzati per la detrazione fiscale del 36%-50%);
- o, per i pagamenti con le card, la **documentazione di addebito sul conto corrente**;
- oltre alle **fatture** con la specifica della qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍